



COMUNE DI PESARO
SINDACO

Ordinanza N° 1047

Oggetto: **LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.**

IL SINDACO

Premesso che

- il D.M. 21 Aprile 1999, n. 163 ha emanato il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" in applicazione dell'art. 3 della Legge 4/11/1997 n° 413;
- il D.Lgs. 4 agosto 1999, n° 351 ha dato attuazione alla Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- il D.M. 2 aprile 2002, n° 60 ha recepito "la direttiva 1999/30/CE del 22/4/1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Preso atto che

- l'art. 157 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e l'art. 353 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) dispongono che i veicoli in sosta devono avere il motore spento e l'art. 79 del Cod. Str. sancisce l'obbligo di garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento acustico ed atmosferico nei limiti previsti dal Regolamento del codice della Strada;
- dal 1 febbraio 2005 nell'ambito della zona del centro abitato del comune di Pesaro denominata "Zona a Bollino blu" è interdetta la circolazione dinamica degli autoveicoli le cui emissioni di gas di scarico superino i limiti fissati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996 così come modificato dal D.M. 7/8/2000. Il comune di Pesaro, infatti, ha aderito all'operazione "Bollino blu" le cui modalità tecniche e gestionali sono disciplinate dalle Delibere di Giunta comunale n° 194/2001 e n° 116/2003, dal Protocollo d'intesa per il Bollino blu e dall'Ordinanza sindacale n° 1583 del 7/12/2004;

Considerato che

- di concerto con la Provincia di Pesaro e Urbino e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM), è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro - Fano e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10), i cui dati vengono validati dall'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Pesaro;
- la delibera di G.R. n° 1867 del 19/07/99 avente ad oggetto "mobilità sostenibile nelle aree urbane" individua il comune di Pesaro tra le zone a rischio di inquinamento atmosferico;
- dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile stante il superamento dei valori limite di concentrazione annuale e giornaliera introdotti dal Decreto n° 60/02;
- per l'anno in corso, alla data odierna, sono già stati rilevati valori della media giornaliera di PM 10 superiori a 50 microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea e dal D.M. n° 60/02) per un numero di giornate superiori alle 35 annue ammesse;
- vi è la necessità di attivare un percorso di rientro dei suddetti valori entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve, che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori fissati dal D.M. 60/02;

Rilevato che:

- Il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e risulta pertanto indispensabile attivare misure a carattere permanente che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli tramite specifiche misure per la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli altamente inquinanti sia per la vetustà (veicoli non catalizzati a benzina e veicoli non ecodiesel) che per le intrinseche caratteristiche motoristiche (motori a due tempi);
- è necessario richiamare l'attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;



- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa Amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Preso atto di quanto disposto dal "Programma triennale di azioni per la qualità dell'aria 2007/2009" approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 74 del 10/4/2007 ed al fine di dare attuazione, in particolare, alle misure di limitazione della circolazione dinamica contenute nell'allegato 1 parte integrante del provvedimento, aggiuntive di quelle stabilite con Ordinanza sindacale n° 1583/2004 relativamente agli autoveicoli altamente inquinanti appartenenti alla categoria EURO 0 (pre-Euro) non catalizzati a benzina e quelli non ecodiesel;

Visto l'art. 7 comma 1 lettera b) del Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche) che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

ORDINA

A decorrere dal 1 luglio 2007, in aggiunta ai divieti stabiliti con l'Ordinanza sindacale n° 1583 del 7/12/2004, la circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Pesaro è assoggettata alle seguenti ulteriori limitazioni:

1. L'area urbana in cui si applicano le limitazioni è la seguente "inizio centro abitato Strada Statale 16 (lato Fano), linea ferroviaria FF.SS., fiume Foglia, mare" (Zona a Bollino blu);
2. Dal **lunedì al venerdì** dalle ore **8,30** alle ore **12,30** e dalle ore **14,30** alle ore **18,30** divieto della circolazione stradale dinamica privata dei seguenti veicoli, **anche se provvisti di Bollino blu attestante il controllo dei gas di scarico**:
 - autoveicoli a motore alimentati a benzina categoria Euro 0 (pre-Euro) non conformi alla direttiva 91/441/CEE;
 - autoveicoli a motore alimentati a gasolio categoria Euro 0 (pre-Euro), non conformi alla direttiva 91/441/CEE;
 - autoveicoli a motore alimentati a benzina o gasolio categoria Euro 0 (pre-Euro) destinati al trasporto di merci e/o cose, non conformi alle direttive 91/441/CEE – 91/542/CEE – 93/59/CEE;
 - motoveicoli a motore categoria Euro 0 (pre-Euro) destinati al trasporto di cose;
 - ciclomotori e motocicli con motore a due tempi non catalizzato categoria Euro 0 (pre-Euro), non conformi alla direttiva 97/24/CE.

Dal divieto di circolazione è **esclusa** la Strada Statale n° 16 Adriatica, per garantire l'attraversamento della zona del centro abitato interdetta alla circolazione.

Sono **esonerati** dal divieto della circolazione di cui alla presente ordinanza i veicoli appartenenti ai residenti nell'area come sopra indicata al punto 1 e quelli appartenenti ai residenti fuori Regione Marche (con targa di province appartenenti ad altre regioni).

3. Tipologia di veicoli **esentati** dalle limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza:
 - veicoli alimentati a Gas metano o a GPL;
 - veicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico.
 - veicoli per il trasporto pubblico;
 - veicoli in servizio per la sicurezza pubblica;
 - veicoli delle Forze dell'Ordine e della Pubblica Sicurezza;
 - veicoli di proprietà pubblica o adibiti a pubblico servizio (taxi, autobus di linea, scuolabus, smaltimento rifiuti, tutela igienico ambientale, manutenzione ordinaria pozzi neri – fosse Imhoff e condotti fognari, recapito/raccolta postale, ecc.);
 - veicoli dei servizi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
 - veicoli a servizio di persone invalide e di portatori di handicap provvisti di apposito contrassegno;
4. Veicoli oggetto di **deroga** alla limitazione della circolazione di cui alla presente ordinanza:
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione sanitaria o per ricoveri. L'attestazione o certificazione potrà essere prodotta anche successivamente e comunque entro la giornata;



- veicoli al servizio di famigliari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
 - veicoli di paramedici e di assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
 - veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - veicoli che trasportano merci deperibili o alimenti o farmaci o attrezzature e merci per ospedali e per il rifornimento di strutture pubbliche, di assistenza socio – sanitaria, di scuole;
 - veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (gas, acqua, energia elettrica, telefonia)
 - veicoli di aziende per il pronto intervento su impianti elettrici, idraulici, termosanitari, della sicurezza e tecnologici in genere, per l'accessibilità all'abitazione;
 - carri funebri e veicoli al seguito;
 - veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
 - veicoli di sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
 - motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Codice della strada, limitatamente alle manifestazioni o raduni appositamente organizzati;
 - veicoli a servizio di persone soggiornanti presso gli alberghi ubicati nella Zona a Bollino blu esclusivamente diretti o provenienti dall'albergo medesimo, muniti di ricevuta di albergo o prenotazione. L'attestazione rilasciata da parte dell'albergo potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata.
5. che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione.

RENDE NOTO

- In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m., che verrà applicata in conformità alla procedura (modalità di pagamento, ricorso, ecc.) disciplinate dagli artt. 194 e ss. del medesimo Codice della Strada;
- chiunque usa in modo improprio i contrassegni e/o le certificazioni/attestazioni relativi alle esenzioni/deroghe alle limitazioni alla circolazione sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;
- che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Servizio Qualità Ambiente del Comune di Pesaro, Viale dei Partigiani n° 19, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è ammesso ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INCARICA

- Il Servizio Manutenzione e il Servizio Mobilità Viabilità e Traffico per l'apposizione della idonea ed adeguata segnaletica necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento, da mantenere in maniera efficiente;
- Il Corpo di Polizia Municipale e gli Organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati all'art. 12 del codice della strada per quanto attiene la vigilanza e controllo sull'osservanza della presente ordinanza, a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione (televisione, radio, stampa, internet, ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione alla popolazione;



- Che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza ed ai Responsabili del Servizio Manutenzione e del Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico per quanto di rispettiva competenza.
- Che il Servizio Qualità Ambiente curi l'invio della presente Ordinanza a:
Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Pesaro, ACI di Pesaro e Urbino, Società Autostrade, Anas.
Ed inoltre a:
 - ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;
 - A.S.U.R. – Zona Territoriale N. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;
 - AMI Spa;
 - Aspes multiservizi Spa;
 - Aspes Spa;
 - Sindaco del Comune di Fano;
 - Sindaci dei Comuni di tipo "B" dell'Ambito sovracomunale n.1 di cui al POA predisposto in forma coordinata dai Comuni di Pesaro e Fano in ottemperanza alla DGR Marche n. 2257/2002: Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Colbordolo, Cartoceto, Saltara, Mondolfo, San Costanzo;
 - Sindaci dei Comuni di:Tavullia, Gradara, Gabicce Mare, Monteciccardo, Mombaroccio, Monteporzio, Urbino
- Che ne sia effettuata l'affissione all'Albo Pretorio.

BT/

Pesaro, lì **7.6.2007**

IL SINDACO
Prof. Luca Ceriscioli